



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

INDICE

- ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**
- ART. 2 DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO**
- ART. 3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**
- ART. 4 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI**
- ART. 5 PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**
- ART. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
- ART. 7 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**
- ART. 8 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**
- ART. 9 RESPONSABILITA' DEL BROKER**
- ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA**
- ART. 11 POLIZZA ASSICURATIVA**
- ART. 12 PENALI**
- ART. 13 SUBAPPALTO**
- ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 15 RECESSO**
- ART. 16 TUTELA INFORTUNISTICA E SOCIALE**
- ART. 17 RISCHI DA INTERFERENZE**
- ART. 18 RISERVATEZZA**
- ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- ART. 20 NORMATIVA APPLICABILE**



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

1) OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina il servizio professionale di brokeraggio assicurativo, comprensivo di consulenza, assistenza e collaborazione per l'attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo all'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino (in seguito "Accademia"), ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 209/2005, da parte di un idoneo soggetto aggiudicatario, regolarmente iscritto al Registro unico ai sensi del citato D. Lgs. 209/2005.

L'aggiudicatario del servizio, di seguito indicato come *broker*, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto ed assistenza in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all'attività dell'Accademia;
2. analisi delle polizze assicurative in essere, al fine di individuare e analizzare le eventuali carenze e proporre possibili interventi di razionalizzazione;
3. impostazione del programma assicurativo personalizzato per ottimizzare le protezioni attive e passive, completo delle indicazioni relative ai premi ottenibili dal mercato, dei costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive e di quelli per la stima preventiva dei beni;
4. studio di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, ecc. In tale ipotesi, dovrà essere consegnato alla committenza uno studio completo di progetto assicurativo con la specificazione dei tempi, delle procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o in scadenza;
5. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti, anche attraverso la redazione di 2 report preventivi e consuntivi finalizzati alla gestione economica delle attività assicurative, compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti per l'Accademia;
6. gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, anche relativamente alle polizze già in corso alla data della decorrenza della prestazione;
7. rilascio di pareri, per iscritto, e consulenza in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto di lavori, beni, servizi e concessioni, a garanzia delle responsabilità da questi derivanti; tali pareri dovranno essere rilasciati all'ufficio richiedente, tramite posta elettronica, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
8. relativamente alle procedure per l'affidamento del servizio assicurativo dell'Accademia, il *broker* dovrà fornire assistenza nella predisposizione dei documenti di gara e dei capitolati di polizza;
9. assistenza continuativa nella gestione dei sinistri, compresi quelli in franchigia, nelle varie fasi di trattazione (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative) con valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente, con produzione di report indicanti dati numerici (numeri sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);

Il Broker si impegna, inoltre, a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni attività richiesta dall'Accademia, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Accademia stessa.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

2) DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

L'incarico avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, oppure, nel caso di avvio nelle more di sottoscrizione del contratto, dal verbale di avvio del servizio.

L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

Dalla decorrenza dell'incarico il *broker* aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo dell'Accademia.

3) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l'Accademia alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione, limitatamente ai contratti stipulati con l'assistenza del *broker* medesimo nel periodo di durata dell'incarico, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi assicurativi.

L'affidamento, pertanto, non necessita di copertura finanziaria diretta con fondi del bilancio dell'Accademia.

In virtù della peculiare modalità di remunerazione del *broker*, il valore complessivo viene stimato ai soli fini della determinazione della soglia europea, del valore della cauzione e dell'assegnazione del Codice Identificativo Gara.

Detto valore, quantificato presuntivamente in complessivi Euro 6.624, 50, al netto delle imposte, per la durata triennale del contratto è stato calcolato applicando ai premi imponibili delle polizze assicurative in corso e a quelle che non è possibile prevedere al momento, la percentuale di provvigione massima prevista

RAMO POLIZZA		SCADENZA	COMPAGNIA ASSICURATIVA	PREMIO LORDO	PROVVIGIONE MASSIMA PREVISTA
RC All	Danni beni immobili, mobili, furto, rapina, estorsione	31/12/2023	REALE MUTUA	2.897,31	10 %
RC All	Danni immobili, terremoti, inondazioni, allagamenti, terrorismo, imbrattamento muri	31/12/2023	REALE MUTUA	7.683,18	10 %
RC	Reponsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro	31/12/2023	UNIPOLSAI	4.057,70	15%
Danni	Infortuni prestatori di lavoro	31/12/2023	UNIPOLSAI	3.609,76	15%

Nessun compenso potrà essere richiesto all'Accademia nel caso in cui non si proceda alla stipula dei contratti assicurativi o non si produca il buon esito delle relative gare.



Ministero dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

4) OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il *Broker*, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

- a) svolgere l'incarico nell'interesse dell'Accademia, nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite e alle condizioni di cui al presente capitolato e all'offerta presentata;
- b) garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Accademia;
- c) impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi ogni onere relativo al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria;
- d) garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- e) non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'ente;
- f) mettere a disposizione dell'Accademia ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- g) relazionare in merito ad ogni iniziativa condotta per l'Accademia, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Accademia;
- h) avvisare tempestivamente l'Accademia delle scadenze dei premi e delle polizze assicurative, al fine di evitare scoperture;
- i) assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Accademia, come individuato ai sensi del presente capitolato. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data;
- j) a tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza, ex art. 1176 c.c., nell'esecuzione del servizio;
- k) farsi carico di tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico, di tutti i rischi connessi all'esecuzione e di tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto;
- l) in caso di aggiudicazione ad una A.T.I., ad individuare un unico referente diretto per l'esecuzione dell'incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo all'Accademia.

L'Accademia si impegna a:

- a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del *Broker*;
- b) rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al *Broker* il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Accademia, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- c) indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al *Broker*;
- d) fornire al *Broker* la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

L'Accademia si riserva la facoltà di accettare in tutto o in parte le proposte formulate dal *Broker*.

5) PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Per quanto concerne il pagamento dei premi, l'Accademia provvederà direttamente a versare il corrispettivo alle Compagnie di Assicurazione.

Il *Broker* si impegna a reperire e trasmettere all'Accademia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative, debitamente quietanzate.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

7) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il *Broker* si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. impegnandosi a utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A.

Il *Broker* si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti all'Accademia entro gg. 7 dalla loro accensione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi; e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136/2010.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Accademia e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo di gara (C.I.G.), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

Il *Broker* si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

8) SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Accademia l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il *Broker* non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Accademia, né è in grado di impegnare l'Accademia stessa se non previa esplicita autorizzazione.

Il *Broker* dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto e dell'offerta tecnica presentata, con diligenza, nell'esclusivo interesse dell'Accademia e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite.

9) RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il *Broker* è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

Egli risponde dei danni connessi all'esecuzione del presente capitolato derivanti da condotte negligenti sia durante l'incarico sia dopo la scadenza del contratto, purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall'incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa di cui al successivo art. 10.

10) CAUZIONE DEFINITIVA

Visto il modesto importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 non è richiesta la prestazione di alcuna cauzione definitiva.



Ministero dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

11) POLIZZA ASSICURATIVA

Il *Broker* risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno che, in relazione al servizio prestato da lui o dal suo personale, potrà derivare all'Accademia. All'atto della stipula del contratto, il *Broker* deve depositare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi riferita alle specifiche attività oggetto del presente appalto, con una copertura non inferiore a 1 milione di euro per sinistro e per anno assicurativo, RC per danni da interruzione o sospensione dell'attività, con inserimento nel novero dei terzi anche delle amministrazioni pubbliche. Il *Broker* ha l'obbligo di informare immediatamente l'Accademia nel caso in cui la polizza venga disdettata dalla Compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. In ogni caso, la polizza deve prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso l'Accademia nel caso di interruzione/sospensione della relativa copertura prima della scadenza dell'appalto qualunque ne sia la causa. Inoltre, la polizza dovrà prevedere espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Accademia, da parte della Compagnia assicuratrice, nell'ipotesi di responsabilità solidale; in alternativa, nella predetta copertura assicurativa, l'Accademia dovrà essere considerata quale "assicurato addizionale". La copertura assicurativa, che dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o estera, autorizzata dall'Isvap all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C., dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto e prevedere l'assunzione a carico del *Broker* di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie.

Il *Broker* risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia della polizza. In mancanza di tale polizza non si procederà alla stipula del contratto e ciò comporterà la decadenza dall'aggiudicazione.

12) PENALI

In caso di ritardato o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, il responsabile del procedimento invierà formale contestazione assegnando un congruo tempo, non inferiore a 15 giorni solari consecutivi, per poter presentare le proprie controdeduzioni.

L'aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Accademia nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, verrà applicata la penale giornaliera pari all'1 per mille, così come prevista dall'art. 113-bis del D.Lgs. 56/2017.

In ogni caso, infatti, è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che l'Accademia riterrà di intraprendere a tutela dei propri interessi, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite o non eseguite nei termini fissati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il *Broker* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

13) SUBAPPALTO

Considerata la particolare natura del servizio, è vietata ogni forma di subappalto totale o parziale.

14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La comminazione di almeno tre contestazioni d'addebito o un ritardo nell'adempimento che determini una penale di importo superiore al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale, nel corso del servizio, a carico del contraente, attribuisce all'Accademia la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile per grave inadempienza contrattuale, previo invio di PEC. La

Via Accademia Albertina, 6 - 10123 Torino - Tel. 011.889020

www.albertina.academy – protocollo@albertina.academy – accademia.torino@pec.it



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

Nell'ipotesi del comma precedente il contraente non potrà rivendicare alcun indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo.

È inoltre facoltà dell'Accademia risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Accademia, oppure vi sia stato grave inadempimento della ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, tramite posta elettronica certificata indirizzata al *Broker*, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni.

In tutte le ipotesi di risoluzione l'Accademia provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Inoltre, l'Accademia si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente secondo classificato o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) *sopravvenuta causa di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.*;
- b) perdita dell'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla L. 792/1984, come modificata dal D. Lgs. 209/2009;
- c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazione delle norme in materia di sicurezza o di ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazione delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- e) inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 7;
- f) inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento, ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio e di cui l'Appaltatore venga a conoscenza;
- g) *subappalto non autorizzato*;
- h) *cessione del contratto non autorizzata*;
- i) violazione accertata definitivamente della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza da parte dell'Appaltatore;
- j) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa con ogni mezzo e oggetto di denuncia o querela, senza necessità di attendere l'evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie, quali gravi inadempimenti contrattuali;
- k) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore.



Ministero dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

La risoluzione si verificherà dalla trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, della comunicazione con la quale l'Accademia dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali. In tal caso l'Accademia avrà comunque diritto di servirsi presso altra società, a suo insindacabile giudizio, e di incamerare il deposito cauzionale definitivo ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Accademia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

15) RECESSO

È facoltà dell'Accademia recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al *Broker* tramite PEC, fatta salva la disciplina prevista dal comma 13 dell'art. 1 della legge 135/2012 e s.m.i. in merito al diritto di rinegoziazione ed eventuale recesso da parte della stazione appaltante qualora, a seguito di una sopravvenuta convenzione Consip con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, il *Broker* non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa l'Accademia potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia, per fallimento o applicazione delle procedure concorsuali del *Broker*, per perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrattare con la pubblica amministrazione, per revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di brokeraggio, per condanna con sentenza passata in giudicato degli amministratori, titolari o direttori per delitti contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico o il patrimonio, ovvero nel caso in cui i medesimi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il *Broker* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Accademia.

In caso di recesso il *Broker* ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

16) TUTELA INFORTUNISTICA E SOCIALE

L'affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato e dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. È fatto carico all'affidatario di dare piena attuazione, nei riguardi del proprio personale, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso dalla normativa vigente.

17) RISCHI DA INTERFERENZE

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza; pertanto, l'importo degli oneri e costi della sicurezza è pari a euro zero.

Via Accademia Albertina, 6 - 10123 Torino - Tel. 011.889020

www.albertina.academy – protocollo@albertina.academy – accademia.torino@pec.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

18) RISERVATEZZA

Il soggetto aggiudicatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza del contratto. Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività. Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel Regolamento UE 2016/679 ed a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento. L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato e successivo contratto.

19) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal disciplinare di gara.

20) NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto e nella documentazione di gara e per quanto eventualmente in contrasto con le normative vigenti in materia, si applicano le norme del codice civile, e, in particolare, gli articoli 1754 e 1765, il D.Lgs 07/09/2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e il D.Lgs. 36/2023. Si richiamano, inoltre, le normative e i regolamenti vigenti in materia di trasparenza, anticorruzione, codice di comportamento e contratti pubblici, di rilevanza nazionale, regionale e comunale in quanto applicabili e compatibili.

Torino, 18/01/2024

Il Responsabile Unico del Procedimento
Avv. Alessandro Moreschini